



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

REGOLAMENTO DI ATENEО PER L'ELEZIONE DEI PRESIDENTI DI CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

Art. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI E CONVOCAZIONE

1. Il Decano del Consiglio di Corso di studio, vale a dire il professore di prima fascia con maggiore anzianità accademica nel ruolo, nei sessanta giorni antecedenti la scadenza naturale del mandato del Presidente in carica indice le elezioni. Le procedure elettorali devono concludersi nei 15 giorni antecedenti la scadenza del mandato.
2. Per i Corsi di Studio di nuova attivazione per i quali non sia stata disposta l'unificazione con altro Consiglio di corso di studio ai sensi dell'art. 22 comma 1 dello Statuto, il Decano indice le elezioni del Presidente in tempo utile per la nomina dello stesso per l'inizio delle attività didattiche del Corso di Studio.
Laddove il Consiglio del Dipartimento a cui afferisce il Corso di studio di nuova attivazione deliberi di non poter procedere all'elezione del Presidente in considerazione dell'incompleta composizione dell'elettorato attivo e passivo, l'elezione potrà essere svolta entro la fine del primo ciclo formativo: nella medesima deliberazione il Consiglio di Dipartimento designa un Referente del Corso di Studio che, nelle more dell'elezione del Presidente, opera coordinandosi con il Consiglio di Dipartimento.
3. In caso di anticipata cessazione del Presidente in carica le elezioni sono indette dal Decano entro i trenta giorni successivi e devono concludersi tempestivamente.
4. Il Decano provvede alla convocazione mediante comunicazione protocollata e trasmessa via mail agli indirizzi di posta elettronica istituzionale degli aventi diritto al voto.

Art. 2 - DURATA DEL MANDATO E RINNOVABILITÀ

1. Il Presidente dura in carica quattro anni solari e non può essere rinnovato più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere il terzo mandato deve essere almeno pari alla durata di un mandato pieno. Un mandato si considera espletato quando sia stata superata la metà della durata prevista.
2. In caso di anticipata cessazione del Presidente il Decano del Consiglio di Corso di studio provvederà nei trenta giorni successivi ad indire le elezioni per lo scorcio del mandato in corso. Qualora lo scorcio del mandato sia inferiore ai sei mesi, le elezioni dovranno essere indette per tale scorcio e per l'intero mandato del quadriennio successivo.

Art. 3 - QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE ELEZIONI

1. Le votazioni sono valide se alle stesse abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.



Art. 4 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. L'elettorato attivo è costituito dai professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al Corso di studio nell'anno accademico in cui si tengono le elezioni, ivi compresi gli insegnamenti coperti mediante mutuazione o avvalenza, e dai ricercatori che svolgono attività didattica—per insegnamenti afferenti al Corso di studio, nonché dai rappresentanti degli studenti.
2. Il Presidente del Consiglio di Corso di studio è eletto tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, titolari di insegnamenti ufficiali afferenti al Corso di studio nell'anno accademico in cui si tengono le elezioni del Presidente che, prima della data di collocamento a riposo, assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
3. Per i corsi interuniversitari attivati in convenzione, sono eleggibili anche i professori di altri Atenei appartenenti al Consiglio stesso.
4. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che alla data di svolgimento delle elezioni siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale e/o disciplinare, ancorché sospesi cautelatamente.
5. L'elenco nominativo degli elettori, suddivisi per categoria, è compilato a cura dei competenti uffici Dipartimentali, approvato con provvedimento del Decano e pubblicato sul sito informatico dipartimentale a partire da dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.
6. Contro tale elenco, entro il quinto giorno precedente le elezioni, l'interessato può fare opposizione mediante istanza rivolta al Decano che decide definitivamente in merito. Gli elenchi potranno essere aggiornati fino al giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.

Art. 5 – CANDIDATURE

1. La presentazione formale di candidatura non è atto vincolante ai fini dell'elezione.
2. Ciascun Dipartimento può disciplinare, con propria deliberazione, eventuali tempi e modi di presentazione delle candidature dandone opportuna pubblicità sul sito informatico dipartimentale.

Art. 6 - MAGGIORANZE RICHIESTE PER L'ELEZIONE

1. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione.

Art. 7 - PROCEDURE ELETTORALI

1. Il Decano, sentito il Direttore del Dipartimento in cui è incardinato il Corso di studio, nel provvedimento di indizione indica il tipo di procedura che verrà adottata per l'elezione del Presidente. La procedura potrà essere alternativamente: in presenza, con costituzione di seggio elettorale o telematica, da remoto, utilizzando la piattaforma di voto elettronico messa a disposizione dall'Ateneo



2. Qualora l'elezione avvenga in presenza con costituzione di seggio elettorale, la procedura da seguire è quella di seguito indicata:
 - 2.1 Il Decano indica nella convocazione la composizione della commissione di seggio che sovrintenderà alle operazioni elettorali e che dovrà essere composta da tre componenti effettivi e tre supplenti, individuati tra coloro che godono dell'elettorato attivo, uno dei quali assume le funzioni di Presidente e uno di Segretario. Il Decano potrà, inoltre, individuare una unità di personale tecnico amministrativo che coadiuvi i componenti del seggio.
 - 2.2 I competenti uffici Dipartimentali forniscono al Presidente della commissione di seggio gli elenchi degli elettori, nonché il materiale occorrente per le operazioni elettorali.
 - 2.3 L'accessibilità delle aule destinate ai seggi dovrà essere preventivamente verificata, anche in funzione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
 - 2.4 Il Presidente procede all'insediamento del seggio convocando i componenti effettivi; tutti i componenti supplenti dovranno essere reperibili durante l'intero periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, per l'ipotesi in cui si rendesse necessaria la sostituzione di componenti effettivi: in tale ipotesi il Presidente procederà a convocare un componente supplente annotando a verbale l'avvenuta sostituzione.
 - 2.5 Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare rispettando l'ordine di arrivo al seggio. I componenti della commissione di seggio procedono all'accertamento dell'identità dell'elettore attraverso valido documento che ne attesti l'identità: l'elettore sprovvisto di documento potrà essere ammesso al voto se riconosciuto personalmente da un componente della commissione di seggio e del riconoscimento verrà fatta annotazione nella lista dei votanti. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, i componenti del seggio controllano la sua iscrizione nell'elenco degli elettori assegnati al seggio. Nel caso in cui l'elettore, per mero errore materiale, non risulti iscritto nell'elenco, i competenti uffici Dipartimentali provvederanno all'inserimento dell'elettore nell'elenco degli aventi diritto al voto.
 - 2.6 L'elettore che si avveda di avere erroneamente espresso il proprio voto, può richiedere nuovamente una scheda, riconsegnando quella errata. Il Presidente di seggio annulla la scheda errata riconsegnata, la richiude in un'apposita busta che conterrà le schede annullate e ne prende nota sul verbale.
 - 2.7 Sono nulle le schede difformi da quelle fornite, preventivamente autenticate mediante apposizione del timbro dell'Ateneo e della sigla di uno dei componenti del seggio, ovvero recanti segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
 - 2.8 Le persone con disabilità possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore liberamente scelto i cui dati identificativi sono riportati nel verbale dal Presidente di seggio.
 - 2.9 terminate le operazioni di voto il Presidente, unitamente agli altri componenti del seggio, accerta preliminarmente il numero dei votanti e verifica se sia stato raggiunto il quorum necessario per la validità delle votazioni. Qualora il predetto quorum non sia stato



raggiunto, il Presidente redige apposito verbale che deve essere trasmesso, a cura del segretario, al Decano, unitamente ad una copia dell'elenco dei votanti.

Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum il Decano dichiara l'invalidità della votazione e indice il nuovo turno elettorale definendo le date in cui si svolgeranno le operazioni di voto.

Il Decano provvede, quindi, alla convocazione mediante comunicazione protocollata e pubblicata sul sito informatico dipartimentale, dandone comunicazione agli aventi diritto al voto con mail inviata agli indirizzi di posta elettronica istituzionale.

2.10 Qualora sia stato raggiunto il quorum previsto per la validità delle votazioni il Presidente del seggio procede alle operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Può essere espressa una sola preferenza a favore dei candidati che abbiano presentato la propria candidatura, se prevista.

2.11 Tutte le operazioni elettorali devono essere riportate su apposito verbale da trasmettere al Magnifico Rettore tramite protocollo di Ateneo.

3. Qualora l'elezione avvenga in modalità telematica, con espressione del voto tramite dispositivo collegato da remoto, utilizzando la piattaforma di voto elettronico messa a disposizione dall'Ateneo, che garantisce e certifica adeguatamente i requisiti di sicurezza, anonimato ed integrità del voto, la procedura da seguire è quella di seguito indicata:

3.1 Il Decano indica nella convocazione la Commissione elettorale composta da due componenti facenti parte dell'elettorato attivo e da una unità di personale amministrativo, fornendo inoltre le indicazioni tecniche necessarie agli elettori per esercitare il diritto di voto. La commissione è supportata da una unità di personale tecnico competente per l'assistenza informatica.

3.2 Il giorno dell'elezione la commissione elettorale si insedia prima dell'orario di apertura delle operazioni di voto per effettuare le operazioni tecniche necessarie all'avvio delle stesse nonché in prossimità dell'orario previsto per la chiusura delle operazioni di voto per effettuare le relative operazioni tecniche di chiusura.

3.3 Effettuate le operazioni di chiusura del voto la commissione dà inizio alle operazioni di scrutinio in modalità telematica tramite la piattaforma di voto elettronico messa a disposizione dall'Ateneo, previa verifica del raggiungimento del quorum previsto per la validità delle elezioni. Nel caso il quorum non risulti raggiunto il Presidente procede ai sensi dell'art. 8 comma 2.9.

3.4 L'esito delle operazioni di scrutinio, elaborato dalla piattaforma di voto elettronico, viene allegato al verbale in cui vengono riportate tutte le operazioni tecniche effettuate e che deve essere trasmesso al Magnifico Rettore tramite protocollo di Ateneo.



Art. 8 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA ELETTORALE

1. A cura dei competenti uffici dipartimentali sul sito informatico dipartimentale sono pubblicati:
 - la convocazione degli aventi diritto al voto, anche nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni di cui all'art. 8 comma 2.9
 - l'elenco nominativo degli elettori
 - l'esito della votazione ed il Decreto rettorale di nomina del Presidente.

Art. 9 - DECRETO DI NOMINA DEL PRESIDENTE E DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE VICARIO

1. Il Presidente è nominato con Decreto rettorale e svolge le relative funzioni dalla data del decreto di nomina.
2. Il Presidente nominato provvede alla designazione di un Presidente vicario ai sensi dell'art. 22 comma 7 dello Statuto.
3. Il Presidente vicario, nominato con Decreto rettorale, decade dall'ufficio assieme al Presidente che l'ha designato, salvo quanto previsto dal comma successivo per l'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente.
4. In caso di cessazione anticipata del Presidente il Presidente vicario resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.